Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura "Investimenti" Annualità 2015

DISPOSIZIONI GENERALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento Delegato (UE) n. 612/2014 della Commissione dell' 11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo;

Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vino, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione Europea il 1° marzo 2014;

Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011 recante Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura degli Investimenti, come da ultimo modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 294 del 10 ottobre 2012;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 giugno 2014 recante "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2015";

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con comunicazione ARES (2013) 3202451 dell'8 ottobre 2013 – (versione 9), della quale si è preso atto con deliberazione n. 1493 del 21 ottobre 2013 – quale risultante dalle modificazioni proposte con deliberazioni n. 1036 del 23 luglio 2013 e dal negoziato condotto con i Servizi della Commissione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie.

FINALITA'

La Misura Investimenti, attivata nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, è finalizzata a sostenere interventi materiali ed immateriali in impianti enologici di trasformazione e/o commercializzazione, funzionali al miglioramento del rendimento globale delle imprese.

I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso questa iniziativa sono rivolti a:

- aumentare il valore aggiunto delle produzioni;
- garantire un concreto trasferimento dei benefici economici ai produttori di base, anche in termini di remunerazione della materia prima;
- valorizzare le produzioni di qualità.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma Operativo - che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande - è a valere sulle risorse destinate alla Misura "Investimenti" dal Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo per l'annualità 2015 (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 giugno 2014) pari a Euro 3.852.315,00.

OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'azione è rivolta alle imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli - individuati alla parte II all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 - che dimostrino di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni.

L'azione si concretizza nell'erogazione di incentivi, sotto forma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e/o di prodotto.

LOCALIZZAZIONE

L'azione è riferita all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. BENEFICIARI

L'aiuto viene accordato:

 a) alle imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli, quali precedentemente definiti, attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da terzi (acquisto e/o conferimento da soci) e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative; b) alle imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative.

Dette imprese devono investire in strutture di trasformazione e/o commercializzazione ubicate sul territorio regionale.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Sono ammesse ad aiuto:

- microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e delle disposizioni di attuazione definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

L'allegato A) al presente Programma Operativo sintetizza, nel rispetto della normativa sopra richiamata, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione di impresa per tutte le tipologie di beneficiari.

2. VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali quali:

- 1. costruzione/ristrutturazione di immobili;
- 2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici funzionali all'attività di trasformazione e/o commercializzazione;
- 3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali;
- 4. creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all' e-commerce;
- 5. acquisto di software;
- 6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

La voce di spesa di cui al punto 6. non può superare il 5% del costo complessivo del progetto.

Per commercializzazione diretta si intende:

l'attività di vendita al consumatore finale in prevalenza di prodotti propri svolta da imprese che associano produttori agricoli di base - quali Cooperative e Consorzi - ed Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

- l'attività di vendita al consumatore finale da parte di imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi operativi precedentemente riportati e riconducibili alle tipologie di seguito indicate:

- a) investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione;
- b) investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- c) investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- d) investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;
- e) investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
- f) investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed al potenziamento delle fasi di logistica.

Gli investimenti di cui alla lettera e) sono riferiti all'adozione di processi e tecnologie tesi a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del ciclo produttivo rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente.

3. LIMITI E DIVIETI

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti che già beneficiano, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie:
- gli investimenti che riguardano il livello del commercio al dettaglio ad eccezione delle iniziative di vendita diretta quali definite al punto 2;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- gli investimenti non strettamente funzionali ad un miglioramento e/o potenziamento e/o innovazione del un processo produttivo aziendale;
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;
- opere di manutenzione ordinaria e riparazioni;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- acquisto di impianti e macchinari generici;
- spese non oggetto di ammortamento poliennale;
- spese di noleggio attrezzature;
- investimenti oggetto di contratto di locazione finanziaria (leasing);
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo:
- spese di perfezionamento e di costituzione di mutui/prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

Si specifica inoltre che ai sensi dell'articolo 50 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

4. NATURA DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale.

L'intensità dell'aiuto è fissata nei seguenti valori percentuali calcolati sul totale della spesa ammissibile:

- a) 40% nel caso di progetti proposti da microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e delle disposizioni attuative previste dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- b) 20% nel caso di progetti proposti da imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Le suddette condizioni devono essere possedute e comprovate al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Gli aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

5. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione minima di Euro 20.000,00 ed una dimensione massima di Euro 1.000.000,00.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese tecniche.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri precedentemente esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.

E' data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori ai suddetti importi massimi. In questo caso il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto dei limiti di spesa precedentemente definiti.

E' ammessa la presentazione di un unico progetto con riferimento al singolo soggetto richiedente, che può riguardare uno o più stabilimenti ed un solo sito internet finalizzato all'e-commerce.

Non è ammessa la presentazione di più progetti rivolti al medesimo stabilimento o cantina aziendale e/o punto vendita.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le imprese richiedenti potranno accedere ai benefici di cui al presente Programma Operativo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009.

Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti già precedentemente definiti dovranno inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- a) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente Programma Operativo;
- b) dimostrare che l'investimento proposto determini una concreta ricaduta in termini di ridistribuzione di reddito, di certezza di ritiro del prodotto e di servizi offerti sui produttori agricoli di base;
- c) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
- d) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere comprovato, con riferimento a ciascuno di essi, attraverso:

- a) relazione di progetto e relativi allegati tecnici;
- b) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati:
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati:
 - contratti di acquisto stipulati con produttori agricoli singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui i produttori stessi beneficiano;
 - contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e quantifichino la ricaduta di cui beneficiano.

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo, sono indicate nell'Allegato B al presente Programma Operativo;

- per le imprese agricole di base che svolgono l'attività di commercializzazione e/o trasformazione quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni: bilancio e/o contabilità IVA:
- c) estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune (permesso di costruire);

Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione al Comune di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato.

Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante attestante la contestuale disponibilità dell'immobile cui sono destinati;

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente;

La concessione del contributo sarà inoltre subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità.

L'impresa deve inoltre possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, che verrà controllata d'ufficio successivamente al ricevimento della domanda, ai sensi della normativa vigente.

7. CRITERI DI PRIORITA'

I progetti che rientrano nei settori e nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti e le condizioni di cui al presente Avviso pubblico, verranno valutati utilizzando quali criteri di ordinamento le seguenti tipologie di priorità:

7.1 Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni ottenute da uve certificate biologiche ai sensi dei Regg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e conseguente normativa nazionale di attuazione, ed ha un peso massimo di 10 punti.

Sono attribuiti **10 punti** nel caso del 100% di produzioni biologiche (**0,1 punto per ogni punto percentuale**).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di materia prima (uva) dai quali è prodotto il vino, rapportato ai quantitativi totali della materia prima (uva) certificata biologica. I quantitativi totali presi a riferimento sono quelli risultanti dall'ultima

dichiarazione di vendemmia e produzione presentata ad AGREA (gennaio 2014 vendemmia 2013-2014).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il richiedente deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante in cui siano indicati i quantitativi di materia prima biologica, supportata da idonea certificazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione.

Nel caso di soggetti che trasformino uva acquisita da terzi o che lavorino vino acquisito da terzi la dichiarazione dovrà contenere i seguenti riferimenti:

Ragione/i Sociale/i e rispettivo/i e CUAA dei soggetti cedenti e certificazione rilasciata per ciascuno dal rispettivo Organismo di Certificazione.

Il punteggio sarà attribuito d'ufficio in funzione di quanto dichiarato in domanda.

7.2 Produzioni di qualità

Il criterio fa riferimento alle produzioni della viticoltura DOCG, DOC, IGT riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e conformi al Reg. (CE) n. 607/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono attribuiti:

- 1) 20 punti nel caso del 100% di produzioni DOCG (0,2 punto per ogni punto percentuale);
- 2) 15 punti nel caso del 100% di produzioni DOC (0,15 punto per ogni punto percentuale);
- 3) 8 punti nel caso del 100% di produzioni IGT (0,08 punto per ogni punto percentuale).

Per le **produzioni di qualità di cui ai punti 1) e 2**) il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra il quantitativo totale di prodotto finito (vino), rapportato ai quantitativi del medesimo prodotto finito DOGG e DOC.

I quantitativi totali presi a riferimento sono quelli risultanti dall'ultima dichiarazione di vendemmia e produzione presentata ad AGREA (gennaio 2014 vendemmia 2013-2014).

Il punteggio sarà attribuito sulla base dei dati dell'organismo di controllo Valoritalia con riferimento alle produzioni dell'ultimo anno solare precedente alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di soggetti che trasformino uva acquisita da terzi o che lavorino vino acquisito da terzi occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante contenente i seguenti riferimenti:

Ragione/i Sociale/i e rispettivo/i CUAA dei soggetti cedenti.

Il punteggio sarà attribuito d'ufficio in funzione di quanto dichiarato in domanda.

Per **le produzioni di qualità di cui al punto 3**) il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra il quantitativo totale di uva lavorata e quello di uva rivendicata per IGT

(ql.i). I quantitativi totali presi a riferimento sono quelli risultanti dall'ultima dichiarazione di vendemmia e produzione presentata ad AGREA (gennaio 2014 vendemmia 2013-2014).

Nel caso di soggetti che trasformino uva acquisita da terzi o che lavorino vino acquisito da terzi occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante contenente i seguenti riferimenti:

Ragione/i Sociale/i e rispettivo/i CUAA dei soggetti cedenti.

Il punteggio sarà attribuito d'ufficio in funzione di quanto dichiarato in domanda.

7.3 Certificazioni

Il criterio fa riferimento a certificazioni già in possesso dell'impresa al momento della presentazione del progetto ed ha un peso complessivo di **5 punti**.

Di seguito si riportano le certificazioni valutabili ed il peso a ciascuna attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato:

- Certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità, intestate all'impresa richiedente. A questa certificazione è attribuito 1 punto; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2005 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità, intestate all'impresa richiedente. A questa certificazione sono attribuiti **2 punti**; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazione ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità. A questa certificazione è attribuito 1 punto; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard). Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento, rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità. A queste certificazioni è attribuito 1 punto; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

8. CRITERI DI PRECEDENZA

Ai fini della formulazione della graduatoria, i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 7), verranno ordinati in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- soggetti in possesso di "rating di legalità delle imprese" (articolo 5-ter del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);
- iniziative dedicate a maggiori volumi di prodotto agricolo di base;

- investimenti con maggiore importo di spesa ammissibile.

In caso di ulteriore parità precederanno gli investimenti proposti da imprese con maggior fatturato.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione e presentazione delle domande dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA, reperibili sul sito internet dell'Agenzia medesima.

Il termine perentorio di scadenza della presentazione delle istanze è fissato al 29 settembre 2014.

Nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Aiuti alle imprese entro e non oltre le ore 13.00 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza. Tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente Programma Operativo.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, <u>pena la non</u> ammissibilità:

- 1) scheda relativa agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali dell'investimento di cui all'allegato C;ù
- 2) delibera del Consiglio d'Amministrazione riguardante:
 - l'approvazione del progetto definitivo, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi;
 - l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997.

Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma del Legale Rappresentante riguardante l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento dei suddetti impegni;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, intermedia) con allegati gli schemi di cui al comma 6 dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, debitamente compilati;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente;
- 5) progetto definitivo composto di: sintetica relazione tecnica descrittiva dell'investimento che si intende realizzare, computo metrico estimativo analitico, disegni, layout e preventivi.

Tale progetto, dovrà essere elaborato secondo le indicazioni che seguono:

- per le spese relative alle opere edili ed affini propriamente dette (a misura), si dovrà applicare il "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura Adeguamento 2007" approvato con deliberazione regionale n. 1834 del 26 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 18 dicembre 2007 e successive integrazioni (scaricabile nella versione aggiornata alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico dal sito E-R Agricoltura). Per le voci non contemplate dovrà essere fornita una specifica analisi del prezzo applicato;
- tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc., rispondenti alla documentazione da fornire o già fornita al Comune competente per ottenere il rilascio dei necessari permessi urbanistici.
 Nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione è necessario allegare anche i disegni quotati che riproducano la situazione prima dell'intervento;
- opere a preventivo (opere edili ed affini complementari; strutture prefabbricate; impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc.; macchinari; attrezzature; impianti specifici; investimenti immateriali): il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base d'offerta contenuta nei preventivi di almeno tre diverse imprese fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, datati e sottoscritti. Occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta, firmato dal Legale Rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata esperienza (Allegato D);
- per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie alla esecuzione dei lavori in progetto il beneficiario dovrà indicare in apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Legale Rappresentante gli elementi indispensabili per il reperimento dei documenti (tipologia ed estremi del documento) indicazione della pubblica amministrazione che lo ha rilasciato) in applicazione dell'art. 43 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Legge 183/2011).

Nel caso il permesso a costruire non risulti ancora posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Legale Rappresentante in cui siano riportati gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune. Sarà cura del beneficiario comunicare tempestivamente, ad avvenuto rilascio, i dati relativi allo stesso al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria. Detti estremi dovranno obbligatoriamente essere formalmente trasmessi al Servizio Aiuti alle

imprese entro e non oltre il **31 ottobre 2014,** pena la decadenza della domanda di aiuto.

Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione al Comune di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato;

- 6) nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature: dichiarazione a firma del Legale Rappresentante circa l'attuale disponibilità dell'immobile cui sono destinate;
- 7) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati come segue:
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano prevalentemente materia prima conferita da produttori di base singoli o associati: statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati:
 - contratti di acquisto stipulati con produttori agricoli singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui i produttori stessi beneficiano;
 - contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e quantifichino la ricaduta di cui beneficiano.

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo contenute nell'Allegato B al presente Programma Operativo;

- per le imprese agricole di base che svolgono l'attività di commercializzazione e/o trasformazione quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni: bilancio e/o contabilità IVA;
- 8) dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:
 - società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
 - presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
 - revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi,
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Legale Rappresentante nel caso di imprese individuali o società di persone;

La dichiarazione dovrà attestare:

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
- b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
- c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
- e) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti;
- 9) in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000 Euro: dichiarazione sostitutiva per i controlli "antimafia" previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", secondo il modello di cui all'Allegato E
- 10) prospetto contenente i seguenti dati: matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, nonché tipologie di CCNL applicata al personale di cui all'Allegato F.

Dovrà inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e di precedenza di cui ai precedenti punti 7. e 8.

10. MODALITA' E TEMPI DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie. Detta istruttoria dovrà concludersi **entro 45 giorni**, calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico.

A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio, acquisite le designazioni del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, individua i collaboratori regionali che provvederanno sotto il suo coordinamento:

- all'esame di ammissibilità delle domande, del progetto e della documentazione di supporto;
- alla quantificazione della spesa ammissibile ad aiuto;
- all'attribuzione dei punteggi di merito.

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in apposite schede.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti ed integrazioni eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati

dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Nel caso le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze presentate risultate ammissibili, non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero progressivo di domanda AGREA.

Il Responsabile del procedimento acquisirà dal Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali gli elementi necessari per l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 ed alle produzioni di qualità ai fini dell'attribuzione dei punteggi di priorità.

Compete infine al Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese l'effettuazione degli ulteriori controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Per quanto non espressamente indicato si applicano alle diverse fasi del procedimento le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

11. UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

Il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, entro 10 giorni dalla conclusione della suddetta istruttoria, assumerà uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini dell'accesso agli aiuti verranno invitate a confermare formalmente la volontà a realizzare il progetto presentato.

La suddetta conferma dovrà essere prodotta entro 10 giorni calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta. In caso di mancato rispetto di detto termine l'impresa beneficiaria decadrà dalla possibilità di accedere ai benefici previsti.

Successivamente, il dirigente competente – in esito all'istruttoria tecnica specifica svolta sugli atti progettuali - provvederà, con propri atti formali, all'approvazione in via definitiva della spesa ammessa, alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti, alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione del progetto.

Le eventuali economie derivanti da revoche o da rinunce di beneficiari verranno utilizzate nell'ambito della graduatoria stessa.

12. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I progetti approvati dovranno essere realizzati inderogabilmente entro il termine del 31 luglio 2015.

Non sono ammesse varianti ai progetti iniziali: ciò premesso di norma non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche

migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della singola iniziativa ed i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene, fermo restando il limite di spesa ammesso per il bene in sede di concessione.

13. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Tutte le domande di pagamento dovranno essere inoltrate al Servizio Aiuti alle imprese, utilizzando l'applicativo SOP, predisposto da AGREA, entro e non oltre il termine del 31 luglio 2015 con allegata tutta la documentazione prescritta nell'atto di concessione.

Si anticipa peraltro che la rendicontazione deve essere supportata dai seguenti documenti:

- riepilogo delle spese sostenute, suddivise per le voci indicate in sede di istruttoria di ammissibilità del progetto, al fine di consentire il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa;
- copia dei giustificativi di spesa. Nel rispetto di quanto disposto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" approvato dal MPAAF saranno ritenuti ammissibili solo le modalità di pagamento a mezzo Bonifico e/o Ricevuta bancaria (Ri.ba);

Si specifica inoltre che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- rientri nell'elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dal presente Programma Operativo e nel progetto approvato;
- sia stata sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data di presentazione del rendiconto finale (domanda a saldo), fatte salve gli oneri relativi ad investimenti immateriali quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato;
- le fatture siano emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo:
- le fatture risultino saldate dal soggetto beneficiario del contributo.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha inoltre l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

14. LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai singoli beneficiari. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, mentre l'erogazione del contributo compete all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell'Emilia-Romagna (AGREA).

L'erogazione a saldo dei contributi spettanti ai beneficiari sarà effettuata solo a seguito dell'esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività e la valutazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente l'operazione/intervento secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo e nel singolo atto di concessione.

Resta fermo che – in caso di esito negativo dei controlli riguardanti la realizzazione del progetto – gli aiuti concessi saranno oggetto di revoca.

15. CONTROLLI

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedimentali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al punto10. afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

- a) amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati a verificare che i documenti di spesa attestanti il pagamento di beni e servizi da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso e che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- b) in loco prima dell'effettuazione del pagamento per verificare la corretta realizzazione dell'investimento;
- c) "ex post" per verificare il mantenimento di eventuali impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento.

16. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. n. 15/1997 o in funzione di specifiche disposizioni riconducibili ai provvedimenti di riferimento.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per gli impianti fissi e quinquennale per ogni altro bene, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 15/1997. Detto vincolo decorre dalla data di acquisizione del bene idoneamente documentata.

17. REVOCHE E SANZIONI

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto 16) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 15/1997;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Programma Operativo e/o nell'atto di concessione:
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

In caso di revoca del contributo si procede, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997:

- al recupero delle somme percepite indebitamente, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa,
- all'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura,

nonché alla segnalazione, se del caso, all'Autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

La rinuncia alla realizzazione delle opere, inoltrata successivamente alla conferma di volontà alla realizzazione delle stesse ed alla concessione dell'aiuto è equiparata alla non realizzazione del progetto e comporta, oltre alla revoca l'applicazione delle suddette sanzioni ed esclusioni.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento amministrativo Gianna Claudia Orlandini Servizio Aiuti alle imprese – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunisticovenatorie – Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera, n. 8, 40127, Bologna – Tel.:

+39.051.5274876 - Fax: +39.051.5274669.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente Programma Operativo si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza.

Per gli aspetti tecnici e autorizzativi relativi ai progettazione/attuazione di opere ed acquisti

➤ Giovanni Pusceddu

Servizio Aiuti alle imprese – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie - Regione Emilia-Romagna

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Tel.: +39.051.5274723 - Fax: +39.051.5274669

Per gli aspetti specifici connessi all'OCM vitivinicola

> Massimo Barbieri

Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie - Regione Emilia-Romagna

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Tel.: +39.051.5274507 - Fax: +39.051.5274337

"ELEMENTI PER DEFINIRE LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA"

<u>DEFINIZIONI IN BASE AL DECRETO</u> DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 18/04/2005

MICROIMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati < 10 (ULA)

Fatturato annuo ≤2 Meuro

oppure

Totale di bilancio < 2 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti

consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto "IMPRESA ASSOCIATA", un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

PICCOLA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati (ULA) $\geq 10 \text{ e} < 50$

Fatturato annuo $> 2 \le 10$ Meuro

oppure

Totale di bilancio > 2 e < 10 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i

dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto "IMPRESA ASSOCIATA", un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

MEDIA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati (ULA) \geq 50 e < 250

Fatturato annuo $> 10 \le 50$ Meuro

oppure

Totale di bilancio > 10 e < 43 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate

all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto "IMPRESA ASSOCIATA", un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

N. OCCUPATI (U.L.A.)

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di bilancio per la determinazione di PMI. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per

più di 15 giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

TIPOLOGIA	NUMERO DIPENDENTI	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75(*) 3,33(**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3(***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75(****)

 $(*) - 1 \times 0.75$ (nove dodicesimi) = 0.75 ULA

 $(**) - 10 \times 0.333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

 $(***) - 0.5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

 $(****) - 0.5 \times 2 \times 0.75$ (nove dodicesimi) = 0.75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18 ore, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

FATTURATO E TOTALE BILANCIO

Fatturato: corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende pertanto l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

Totale di bilancio: si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

IMPRESA AUTONOMA

E' considerata autonoma l'impresa che non è né associata né collegata. In particolare è autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

IMPRESA ASSOCIATA

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad uno o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) Enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti da bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

IMPRESA COLLEGATA

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) L'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

- L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate.

PARTECIPAZIONE PERSONA/E FISICA/CHE

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

DEFINIZIONE DI IMPRESA INTERMEDIA

La definizione di impresa intermedia trova supporto esclusivamente al comma 3) dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Le imprese intermedie rappresentano una categoria di grandi imprese che soddisfano in alternativa una delle seguenti condizioni:

- N. Occupati (ULA) $\geq 250 \text{ e} < 750$
- Fatturato annuo ≥ 50 Meuro < 200 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, può essere preso a riferimento solo il parametro degli occupati.

Il rispetto del parametro preso a riferimento deve seguire la stessa metodologia fissata nel Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 per le imprese di dimensione minore.

CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale, devono essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto.

La percentuale del 75% è riferita alla materia prima utilizzata nella situazione preinvestimento. Nel caso il progetto proposto comporti un aumento di materia prima lavorata, la concessione dell'aiuto è subordinata all'adeguamento a tale percentuale dei quantitativi di materia prima coperta da contratti ad investimento ultimato.

I contratti devono essere efficaci alla data di presentazione della domanda e sottoscritti da entrambi i contraenti.

Nel caso di investimenti ex novo - proposti da imprese di nuova costituzione o rivolti a produzioni non inserite negli attuali cicli di lavorazione - sono ammessi contratti con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda ed identificata in quella in cui è prevista l'entrata in produzione dell'investimento.

I contratti devono riportare un prezzo di acquisto definito ed espresso in Euro; non sono ammissibili contratti riportanti diciture generiche quali, ad esempio, "miglior prezzo di mercato".

Il periodo di validità del contratto deve essere individuato da date esplicite, ciò vale anche nel caso di clausole di tacito rinnovo.

Le imprese che risultano beneficiarie dell'aiuto hanno l'obbligo di comunicare eventuali modifiche e/o variazioni ai contratti in essere e di fornire tempestivamente la documentazione attestante il rinnovo.

E' contemplata l'eventualità di sostituire il fornitore nel corso del periodo di validità dei contratti, e di modificare riferimenti e/o clausole purché le modifiche non comportino l'introduzione di elementi peggiorativi rispetto a quanto originariamente pattuito.

Di seguito si riporta una traccia riferita ad un contratto stipulato con produttori agricoli di base singoli o associati.

Nel caso il richiedente stipuli contratti con altre imprese di commercializzazione o trasformazione, queste ultime dovranno allegare l'elenco identificativo dei produttori agricoli di base fornitori della materia prima (denominazione azienda, C.F./CUAA), specificando la ricaduta di cui beneficiano.

Si specifica che la traccia non ha carattere di testo vincolante ed è proposta al solo scopo di evidenziare i dati e le clausole obbligatori.

TRACCIA CONTRATTO DI FORNITURA

Fra _		(produttore agricolo)			
e	(richiedente del contributo)				
Il sot	ttoscritto	, nato a	il		
e res	idente in	, nella sua qu	alità di Legale Rappresentante		
della	l	(Azienda agricola fornitrice della mate	eria prima)		
con s	sede legale ii	n			
P.I		- C.F./CUAA			
		E			
Il sot	ttoscritto	, nato a	il		
e res	idente in	, nella sua qu	alità di Legale Rappresentante		
della	l	(impresa richiedente del contributo	0)		
P.I		- C.F./CUAA			
		SI OBBLIGANO RISPETTIVAN	MENTE		
		Articolo 1			
		Obblighi del fornitore			
•	(la parte fo	rnitrice) si impegna a fornire la seguente d	quantità di materia prima:		
		Articolo 2			
		Obblighi dell'acquirente			
•	(la parte ac	quirente) si impegna a ritirare la materia p	orima sopracitata;		
		Articolo 3			
		Prezzo			
•	(indicare se	i acquisto della materia prima viene conce e viene riconosciuto una maggiorazione de ili parametri qualitativi);			

Articolo 4

Durata

Durata
Il presente contratto ha validità per il periodo dal al
Eventuale articolo riferito a specifici servizi offerti dall'acquirente al fornitore
Ulteriori clausole (ritardi nella fornitura, penali, responsabilità per inadempimento, controversie tra le parti, clausole vessatorie, ecc.)
Luogo, data
IL VENDITORE L'ACQUIRENTE
(Doppia firma in caso di clausole vessatorie)

SCHEDA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

RICHIEDENTE:		
RAGIONE SOCIALE		

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A PROGETTO ATTUATO:

- 1) Oggetto ed entità delle attività principali del richiedente;
- 2) Installazioni esistenti;
- 3) Titolo del progetto;
- 4) Descrizione del progetto (descrivere scopi e natura dell'investimento);
- 5) Ubicazione dell'investimento previsto;
- 6) Preventivo globale dei costi totali dei lavori previsti secondo il seguente schema:

1.	Opere di sistemazione esterna	A misura	€	
2.	Opere edili ed affini propriamente dette	A misura	€	
3.	Opere edili ed affini complementari	A preventivo	€	
4.	Strutture prefabbricate	A preventivo	€	
5.	Impianti specifici	A preventivo	€	
6.	Macchinari specifici	A preventivo		
7.	Arredi	A preventivo		
8.	Creazione/implementazione di siti internet	A preventivo	€	
9.	Acquisto di software	A preventivo	€	
TOT	ALE PARZIALE		€	
10.	Spese tecniche (max 5%)		€	
TOT	ALE GENERALE		€	

- 7) Provenienza (in percentuale) delle materie prime agricole utilizzate;
- 8) Descrizione dei vantaggi economici derivanti ai produttori agricoli a seguito della realizzazione del progetto.

Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa

LAVORI	PREVENTIVO PRESCEL	DITTA	1° PREVENT RAFFRON			MOTIVAZIONI DELLA SCELTA		
PREVISTI			Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo			
Impianti speci	fici							_
1)								
2)								
Macchinari, at	trezzature, arred	li :						_
1)								
2)								
Siti Internet								_
1)								
2)								
Software								
1)								
2)								
Altro (opere ed	Altro (opere edili e affini complementari, strutture prefabbricate, ecc)							
1)	_		_					
2)								

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RICHIESTA ALLA PREFETTURA COMPETENTE DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000) Il/La sottoscritt nato a il residente a via nella sua qualità di dell'impresa DICHIARA che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di con il numero Repertorio Economico Amministrativo Denominazione: Forma giuridica: Sede: Codice Fiscale:

Data di costituzione:

OGGETTO SOCIALE				
SEDI SECONDARIE E	UNITA' LOCALI			
CONSIGLIO DI AMMIN Numero componenti in c				
COLLEGIO SINDACAI Numero sindaci effettivi:				
Numero sindaci supplent	i			
	TITOLARI DI CARI	CHE O QUALIFICHE		
Cognome	Nome	Nome Luogo di nascita Carica		
		ICI (OVE PREVISTI)	~ .	
Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica	
SOCI E T	ITOLARI DI DIRITTI SU	QUOTE E AZIONI/PRO)PRIETARI	
Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica	

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA, art. 6 comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/2001 (OVE PREVISTO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
, il
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in formato word o a stampatello

l sottoscritt_ (nome	e cognome)
nat_ a	Prov il reside
a	via/piazzann.
Codice Fiscale	
in qualità di	
della società	
	anzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza ente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la prop
	DICHIARA
ai sensi dell' art. 85,	omma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età
Nome	Cognome
Luogo e data di nasc	ta
Nome	Cognome
Luogo e data di nasc	ta
Nome	Cognome
Luogo e data di nasc	ta
Nome	Cognome
Luogo e data di nasc	ta
materia di protezio	ichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice ne di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche c ci, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la prese resa.
data	firma leggibile del dichiarante(*)

n.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello Occorre allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità.

la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

- (*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.
- (**) Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

A seguito dei nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012) si elencano di seguito i soggetti da sottoporre a controllo, con riferimento ai tipi di società e che dovranno presentare le singole autocertificazioni.

		Art. 85 del D.Lgs. 159/2011
Impresa individuale	1.	Titolare dell'impresa
1	2.	direttore tecnico (se previsto)
	3.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	1.	Legali rappresentanti
	2.	membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
	3.	familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	1.	Legale rappresentante
	2.	Amministratori
	3.	direttore tecnico (se previsto)
	4.	membri del collegio sindacale
	5.	socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
	6.	socio (in caso di società unipersonale)
	7.	membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art.
		2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i
		compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001
	8.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	1.	tutti i soci
•	2.	direttore tecnico (se previsto)
	3.	membri del collegio sindacale (se previsti)
	4.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	1.	soci accomandatari
	2.	direttore tecnico (se previsto)
	3.	membri del collegio sindacale (se previsti)
	4.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	1.	coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
	2.	direttore tecnico (se previsto)
	3.	membri del collegio sindacale (se previsti)
	4.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con	1.	Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o
rappresentanza stabile in Italia	2	direzione dell' impresa membri del collegio sindacale (se previsto)
	2. 3.	familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società personali (oltre a quanto	1.	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono
espressamente previsto per le società in	2	socie della società personale esaminata
nome collettivo e accomandita semplice)	2. 3.	Direttore tecnico (se previsto)
	3. 4.	membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le	1.	legale rappresentante
società cooperative di consorzi cooperativi,	2.	componenti organo di amministrazione
per i consorzi con attività esterna	3.	direttore tecnico (se previsto)
	4. 5.	membri del collegio sindacale (se previsti) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
	٥.	detenga una partecipazione superiore al 10 % oppure detenga una
		partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto
		parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 %,
		ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i
		consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
		amministrazione;
	6	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
	6.	ramiliari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività	1.	legale rappresentante
esterna e per i gruppi europei di interesse	2.	eventuali componenti dell' organo di amministrazione
economico	3.	direttore tecnico (se previsto)
	4.	imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante
		ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)
	5.	membri del collegio sindacale (se previsti)
	6.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	1.	tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede
		all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come
		individuate per ciascuna tipologia di imprese e società
	2.	direttore tecnico (se previsto)
	3.	membri del collegio sindacale (se previsti)
	4.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI

II/La sottoscritto/a	e residente a	(), in via/p.zza
(a)	DICHIARA E ATTESTA rt. 47 d.p.r. 28/12/2000 n.	
l'insussistenza di condizioni econor svolgimento dell'attività di impresa		
Tali dati sono desumibili dai dati ri	portati nella denuncia dei re	dditi allegata.
(timbro e firma)]	Il dichiarante

N.B. : La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e può essere inviata anche con le modalità indicate nell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000.